



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

**VISTA** la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 184, comma 5, del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006, che, come modificato, prevede l'approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale per la corretta attribuzione ad opera del produttore dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi;

**VISTA** la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, acquisita agli atti del Ministero della transizione ecologica al prot. n. 66095 del 18 giugno 2021, con la quale sono state aggiornate le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020, approvate con delibera del 27 novembre 2019, n. 61;

**VERIFICATO** che le Linee guida SNPA di cui sopra non annoverano alcun caso di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851, per il quale è prescritto l'obbligo immediato di notifica alla Commissione Europea, ai sensi del richiamato articolo 184, comma 5;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida SNPA necessitano di un approfondimento

relativamente ai rifiuti decadenti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati al fine di omogeneizzarne la classificazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover introdurre al Capitolo 3 delle Linee Guida di cui sopra il sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, recante indicazioni integrative utili per le finalità del presente provvedimento;

**SENTITA** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**RITENUTO** che le Linee guida SNPA sopra indicate, così come integrate, sono idonee a fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. Si approvano le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Renato Grimaldi**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)